

Regolamento Accesso civico generalizzato di cui all'articolo 5 commi 2 del D.lgs n. 33/2013.

L'accesso civico generalizzato è il diritto, previsto dall'art. 5 co. 2 d.lgs. n. 33/2013 e riconosciuto a chiunque, di domandare alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti ad esse equiparati, l'accesso ai documenti da essi detenuti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. L'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Il menzionato diritto, pertanto, può essere legittimamente esercitato da chiunque. Sono ritenute però inammissibili richieste generiche e/o relative ad un numero manifestamente irragionevole di documenti che possa ostacolare il buon andamento dell'attività amministrativa della Fondazione. L'accesso generalizzato è inoltre sottoposto a dei precisi limiti disciplinati dalla legge finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e privati. La richiesta può essere redatta sull'apposito modulo (Modulo richiesta accesso civico generalizzato), indirizzata alla Segreteria Amministrativa della Fondazione Eris Onlus all'attenzione del Referente dell'accesso civico Pietro Maria Farneti: tramite mail all'indirizzo: segreteria@fondazioneeris.it oppure tramite PEC all'indirizzo: fondazione.eris@pec.it oppure tramite posta ordinaria: Fondazione Eris Onlus Via Ventura n. 4 cap. 20134 Milano.

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato, reso nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Nel caso infatti in cui la Fondazione Eris Onlus che riceve la richiesta di accesso individui soggetti controinteressati ex art. 5bis co. 2 d.lgs. n. 33/2013, dà loro comunicazione della richiesta mediante invio di copia della richiesta medesima a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Inutilmente decorso il predetto termine di dieci giorni, la Fondazione Eris Onlus, previo accertamento della ricezione della comunicazione da parte del controinteressato, provvede sulla richiesta. Laddove quindi la Fondazione Eris Onlus abbia individuato del controinteressati, il termine di conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati o all'inutile decorso del termine per l'opposizione medesima. Nei casi di accoglimento dell'istanza di accesso, il controinteressato può sempre presentare richiesta di riesame.

In caso di accoglimento dell'istanza, la Fondazione Eris Onlus provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, la Fondazione Eris Onlus ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5bis d.lgs. n. 33/2013.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nel termine sovra indicati, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'art. 43 d.lgs. n. 33/2013, che decide con parere motivato nel termine di venti giorni. Laddove il citato responsabile debba interpellare il Garante Privacy per assumere la propria decisione (ipotesi di cui all'art. 5bis, co. 2, lett. a) d.lgs. n. 33/2013), il predetto termine di venti giorni viene sospeso a decorrere dalla comunicazione al Garante e fino alla ricezione del parere del Garante, il quale si esprime entro dieci giorni. Il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile di cui all'art. 43 d.lgs. n. 33/2013, pertanto, è sospeso per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione della Fondazione ovvero, in caso di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'art. 43 d.lgs. n. 33/2013, il richiedente può, altresì, proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 d.lgs. n. 104/2010.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Presso la sede amministrativa della Fondazione Eris Onlus è istituito un archivio delle istanze di accesso civico generalizzato. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle normative vigenti e in particolare, a titolo esemplificativo al d.lgs. n. 33/2013, al Regolamento UE 679/2016, alle Delibere e Linee Guida emanate dall'ANAC in materia di accesso agli atti.